

# COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE

(Provincia di Torino)

Piazza del Municipio n. 2 – c.a.p. 10037 P.I. 01769850015

E.mail [protocollo@torrazzapiemonte.eu](mailto:protocollo@torrazzapiemonte.eu)

Tel. 011-9181001-2-3-4 Fax: 011-9181019

p.e.c. [torrazzapiemonte@postemailcertificata.it](mailto:torrazzapiemonte@postemailcertificata.it)

[www.torrazzapiemonte.eu](http://www.torrazzapiemonte.eu)

## ORDINANZA N. 6 del 07/02/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE FINALIZZATA A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS DELL'INFLUENZA AVIARIA. MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO NEL COMUNE DI CHIVASSO. ULTERIORI MISURE DI RESTRIZIONE.

### IL SINDACO

Visto il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

Premesso che, con precedente ordinanza n. 5 del 4 febbraio 2025 (in seguito alla nota prot. n. 00 11886, presente al ns. prot. n. 856 del 3 febbraio 2025, ricevuta in data 3 febbraio 2025, con cui S. C. Servizio Veterinario Area A/A.I. istituiva una zona di sorveglianza in seguito al focolaio dell'influenza aviaria nel Comune di CHIVASSO, con un raggio di 10 Km dall'allevamento cod.az. 082TO706 - sede dell'origine di tale virus - in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687) è stato necessario prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza Aviaria applicando delle misure negli allevamenti siti nella zona di sorveglianza, gli operatori devono assicurare che:

1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

Preso atto della successiva nota prot. n. 00 14290 presente al ns. prot. n. 985 del 7 febbraio 2025, ricevuta in data 6 febbraio 2025, con cui S. C. Servizio Veterinario Area A/A.I. dispone ulteriori misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza:

1. è vietata la presenza e commercializzazione di animali vivi di specie sensibili all' Influenza aviaria (in particolare pollame domestico, papere, oche, tacchini, faraone, quaglie e fagiani) in fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni;
2. la detenzione al chiuso del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto anche per il settore rurale e per gli allevamenti non commerciali.

# COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE

(Provincia di Torino)

Piazza del Municipio n. 2 – c.a.p. 10037 P.I. 01769850015

E.mail [protocollo@torrazzapiemonte.eu](mailto:protocollo@torrazzapiemonte.eu)

Tel. 011-9181001-2-3-4 Fax: 011-9181019

p.e.c. [torrazzapiemonte@postemailcertificata.it](mailto:torrazzapiemonte@postemailcertificata.it)

[www.torrazzapiemonte.eu](http://www.torrazzapiemonte.eu)

Dato atto che l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.m.ii., attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'obbligo di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

Ritenuto che per la situazione descritta sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto gli strumenti giuridici ordinari devono essere integrati da indicazioni legate alla particolarità territoriale;
- urgenza, per la situazione di potenziale pericolo dell'incolumità pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare in ragione del possibile rischio di diffusione dell'Influenza Aviaria;

## ORDINA

La necessità di applicare ulteriori misure nelle zone di protezione e di sorveglianza:

1. è vietata la presenza e commercializzazione di animali vivi di specie sensibili all' Influenza aviaria (in particolare pollame domestico, papere, oche, tacchini, faraone, quaglie e fagiani) in fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni;
2. la detenzione al chiuso del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto anche per il settore rurale e per gli allevamenti non commerciali.

## DISPONE

altresì che ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

## INFORMA

- Che le misure sopra indicate devono essere applicate fino a futura successiva comunicazione e comunque non meno di 30 giorni;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica

IL SINDACO

Dr. ROZZINO Massimo

Firmato digitalmente